



**CONVENZIONE PER IL SUPPORTO LOGISTICO ALL'ATTIVITA'
DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO DEL SUEM DELLA REGIONE DEL VENETO**

tra

REGIONE DEL VENETO

con sede legale in Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia codice fiscale: 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale, dr. _____

e

**IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (SASV)
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS)**

con sede legale in Via dell'Artigianato, 20/22 – 32100 Belluno, Codice Fiscale 93025610259, rappresentato dal Presidente pro tempore _____

ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015

PRESO ATTO CHE

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 20 maggio 2022 è stata approvata la Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118 per il triennio 2022-2024;

in virtù di tale convenzione e delle analoghe precedenti esiste tra il S.U.E.M. 118 ed il SASV-CNSAS una stretta collaborazione per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale e più in generale per un reciproco supporto delle attività di soccorso delle due strutture;

il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito CNSAS), con l'approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 – Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e della Legge n. 119/07 – Disposizioni a favore del CNSAS, è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un pubblico servizio;



9cd44a44



CONSIDERATO CHE

con l'attivazione del nuovo eliporto presso l'ospedale di Pieve di Cadore è stata rimossa la base operativa temporanea allocata presso l'aeroporto di Belluno e che pertanto quando le missioni di soccorso terminano con la consegna del paziente presso l'Ospedale di Belluno l'elicottero può svolgere la successiva missione di soccorso solo dopo aver effettuato il rifornimento a Pieve di Cadore;

tale situazione comporta, oltre ad un aumento dei costi di gestione derivante dai minuti di volo necessari per il trasferimento a Pieve di Cadore, un ritardo nell'esecuzione delle missioni di soccorso e che pertanto è opportuno e necessario che l'elisoccorso abbia la possibilità di effettuare un rifornimento di carburante a Belluno;

anche all'elicottero di Treviso può avere necessità di effettuare un rifornimento a Belluno nel corso di una missione in territorio bellunese, sia per portarla a termine, sia per poter intraprendere una successiva missione dopo la consegna del paziente in ospedale;

in presenza di condizioni meteorologiche avverse in quota, l'elicottero di Pieve di Cadore, in rientro da una missione, potrebbe non essere in grado di rientrare in eliporto, dovendo pertanto fermarsi presso l'aeroporto di Belluno, dove per ragioni di sicurezza è opportuno possa essere ospitato in un ambiente chiuso e coperto;

in caso di inconvenienti alla struttura dell'eliporto di Pieve di Cadore o di condizioni meteo avverse, circoscritte a tale aerea, che rendessero impossibile l'operatività dell'elicottero da quella sede, il trasferimento temporaneo della base presso l'aeroporto di Belluno potrebbe consentire di continuare le operazioni al servizio almeno in alcune aree della provincia;

la Regione del Veneto intende attivare nella provincia di Belluno un elicottero aggiuntivo per far fronte all'aumento della richiesta dei soccorsi nei periodi di maggior afflusso turistico, per cui è necessario disporre di una base operativa conforme ai requisiti richiesti dalle vigenti normative aeronautiche;

PRESO ATTO CHE

il SASV-CNSAS ha comunicato l'intenzione di acquisire, al fine di adibirlo a propria sede, uno stabile sito in Belluno, confinante con l'aeroporto di Belluno e dotato di un accesso diretto al sedime aeroportuale ed alla pista, di un hangar di dimensioni utili per ospitare più elicotteri e di un distributore di carburante aeronautico;

il SASV-CNSAS ha richiesto alla Regione del Veneto l'erogazione di un contributo finalizzato all'acquisto di tale immobile, proponendo la stipula di una convenzione al fine di disposizione dell'elisoccorso regionale del



9cd44a44



SUEM 118 l'hangaraggio dell'elicottero, il distributore di carburante ed i locali per l'equipaggio necessari per le esigenze operative del servizio.

Ciò premesso, tra le parti contraenti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Il SASV-CNSAS metterà a disposizione dell'elisoccorso del SUEM della Regione del Veneto, in caso di necessità, le strutture disponibili presso l'immobile che intende acquistare ed adibire a propria sede in Belluno, via Caduti 14 settembre 1944, n. 34 B, censito al Catasto al Foglio n. 33, particella 67-814, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

ARTICOLO 3 – HANGAR

1. Il SASV-CNSAS mette a disposizione la possibilità di ospitare nell'hangar un elicottero dell'elisoccorso del SUEM in tutti i casi in cui quest'ultimo ne abbia necessità, sia per esigenze programmate che estemporanee, incluso lo stazionamento del velivolo nel periodo di attivazione di un'eventuale base stagionale.
2. All'interno dell'hangar il SUEM potrà ospitare occasionalmente eventuali materiali e mezzi di cui avesse necessità ai fini operativi dell'elisoccorso.
3. L'hangar verrà messo a disposizione dal SASV-CNSAS su richiesta anticipata del Direttore della base di elisoccorso interessata, in caso di esigenza programmata, o su semplice richiesta da parte della Centrale Operativa SUEM interessata, in caso di necessità estemporanee.
4. Il SASV-CNSAS garantirà l'accesso all'hangar entro 30 minuti dalla richiesta o, se impossibilitato, adotterà una procedura adeguata a garantire l'autonomo accesso alla struttura da parte dell'equipaggio.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO DI CARBURANTE

1. Il SASV-CNSAS mette a disposizione della ditta esercente il servizio di elisoccorso il deposito ed il distributore di carburante presenti presso lo stabile.
2. Il SASV-CNSAS consentirà H24 l'accesso autonomo al distributore da parte dell'equipaggio dell'elicottero al fine di rifornire l'aeromobile e provvederà ad organizzare, dietro congruo preavviso, l'accesso dell'autobotte per il rifornimento del deposito.
3. La parti danno atto che la gestione della stazione di rifornimento è a totale carico della ditta esercente, incluso l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.



9cd44a44



ARTICOLO 5 – ALLOGGI

1. Il SASV-CNSAS mette a disposizione i locali necessari all'allestimento dell'eventuale base di elisoccorso stagionale, sulla base degli accordi che intercorreranno con il direttore della Centrale Operativa del SUEM di Belluno.
2. Il SUEM potrà richiedere l'impiego dei locali anche per esigenze estemporanee derivanti dalla necessità di garantire l'operatività ordinaria del servizio.
3. In caso di richieste estemporanee derivanti da situazioni non programmate il SASV-CNSAS garantisce l'accesso ai locali entro 60 minuti dalla richiesta.

ARTICOLO 6 – ONERI

1. La Regione provvede, per il tramite dell'Azienda ULSS 1, a versare in un'unica soluzione un contributo complessivo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) all'atto del rogito per l'acquisto da parte del SASV – CNSAS dell'immobile descritto in premessa.
2. Sono a carico SASV – CNSAS tutte le spese derivanti dalla messa a disposizione del SUEM di quanto descritto nei precedenti articoli, con la sola esclusione delle spese di pulizia degli alloggi, qualora utilizzati, che restano in carico al SUEM, e dei costi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Sono a carico della ditta esercente il servizio di elisoccorso le spese di gestione dell'impianto di rifornimento di carburante aeronautico e le eventuali spese relative all'energia necessaria per l'eventuale riscaldamento dell'hangar durante il rimessaggio del velivolo.
4. L'Azienda Ulss 1 Dolomiti provvederà a dare copertura agli oneri di cui alla presente convenzione, e in particolare a quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2, fino all'importo massimo di € 300.000 per l'esercizio 2023 e fino ad un massimo di € 50.000,00 per i nove esercizi successivi di durata della convenzione, con le risorse annualmente assegnate per l'erogazione dei LEA.

ARTICOLO 7 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della firma, ha la durata di 10 (dieci) anni e le parti, se d'accordo, possono procedere al suo rinnovo per analogo periodo.
2. In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto si fa esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.
3. In caso di rescissione anticipata da parte del SASV – CNSAS quest'ultimo corrisponderà alla Regione del Veneto, in un'unica soluzione, un importo pari a 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna mensilità mancante, al momento della rescissione, alla scadenza originaria della convenzione.
4. In caso di rescissione anticipata da parte della Regione del Veneto nulla è dovuto tra le parti.



9cd44a44



ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 9 – REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell'articolo 7 della Legge n. 91/1963.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'Area Sanità e Sociale

Per il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto APS del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Il Presidente



9cd44a44



Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



9cd44a44

